



FEDERAZIONE CONFSA-UNSA

Coordinamento Nazionale Giustizia

Tel. 06 4828232 - info@sagunsa.it

Via Napoli 51, 00184 Roma – www.sagunsa.it

Prot. 526

Roma 29/09/2022

Al Sig. Direttore Generale
del Personale e della Formazione
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Presso il Ministero della Giustizia
Dott. Alessandro Leopizzi
dgpersonale.dog@giustizia.it

Oggetto: L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi – le ragioni della modifica dell'art. 543 c.p.c. che prevede l'avviso nelle forme del pignoramento.

In questi giorni, occasionato da una condivisibile nota ministeriale¹, si fa un gran parlare di pignoramento presso terzi, soprattutto nella sua previsione del pignoramento di crediti.

Si disserta della natura dell'avviso che il creditore deve dare al debitore e al terzo per non incorrere nell'inefficacia del pignoramento, con il fermo convincimento che esso sia solo un aggravio di spese per il creditore, così come inserito nel nuovo testo dell'articolo 543 c.p.c. (L. 206/2021) e poco si legge sulle motivazioni che hanno reso necessaria la modifica legislativa.

Va premesso che sono due le novità previste dalla riforma del processo civile (L. 206/2021) operative a decorrere dal 22 giugno 2022, quali misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata: **l'avviso stabilito a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi**, e un nuovo criterio per stabilire il **foro competente per le ipotesi di**

¹ Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV – Reparto Unep del 20 settembre 2022, Prot. Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA. Avente ad oggetto Quesito sulla riforma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c., in ordine all'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo.

Nella stessa, in merito all'avviso si legge: "Al riguardo, all'art. 543 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento presso terzi[...] trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario Unep/ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notificazione dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro Cronologico Mod. C o C/ter...

espropriazione presso terzi ove il debitore sia una pubblica amministrazione datore di lavoro, al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di controversie a Roma.

Un po' più nel dettaglio, l'avviso, inserito nella disposizione che regola la forma del pignoramento presso terzi, art. 543 c.p.c., viene prescritto a pena di inefficacia del pignoramento, con la conseguenza che se omissivo, **gli obblighi del debitore e del terzo cessano dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento.**

La modifica del Foro relativo all'espropriazione forzata dei crediti, art. 26 bis c.p.c., tende a risolvere, come esplicitato nella relazione al testo, l'insostenibile contenzioso pendente sul Tribunale di Roma di tutti i procedimenti di crediti della P.A..

L'aver spostato la competenza nel foro dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore risiede, realizza, infatti, una distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali e, non secondario, consente alle Avvocature di apprestare le opportune iniziative per liberare le ingentissime somme pignorate alla P.A. anche presso le tesorerie **e mai svincolate nonostante l'intervenuta inefficacia per mancata iscrizione a ruolo del processo espropriativo presso terzi entro 30 giorni dalla data in cui riceve dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto di pignoramento notificato.**

Tale prassi, certamente estranea al corretto esercizio delle regole processuali, non essendo ravvisabile alcuna corrispondenza tra il vincolo pignoratizio e gli obblighi custodiali del terzo, proietta la situazione sostanziale del debitore nell'ingiustificata e ingiustificabile indisponibilità delle proprie risorse economiche, con indubbio pregiudizio sull'intero sistema sociale ed economico del Paese.

Di qui, la previsione dell'Avviso, adeguando le forme stesse del pignoramento con la sanzione processuale dell'inefficacia di esso, per rimuovere gli effetti pregiudizievoli del vincolo pignoratizio inesistente, ingiustamente protratto *sine die* a danno del debitore, sia esso P.A., impresa o privato cittadino.

L'avviso di cui all'art. 543 c.p.c., diversamente dall'avviso previsto dall'art. 164 ter delle disp. di att. c.p.c., che non ha incontrato il favore della spontanea, responsabile, applicazione, prevede, ora, che "Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

Va condivisa, per coerente collocazione dell'adempimento tra le forme del pignoramento, secondo il significato letterale della rubrica dell'art. 543 c.p.c., la soluzione adottata dagli Uffici Nep e confermata dagli Uffici ministeriali con la ricordata risposta a specifico quesito (vedi nota 1), che riconnette l'adempimento tra gli atti di esecuzione e ne riserva la competenza all'ufficiale giudiziario.

Diversamente da quanto da taluno adombrato, per cui il parere ministeriale esprimerebbe la semplicistica considerazione che, in pendenza di processo esecutivo, gli atti che si debbano

notificare costituiscano essi stessi atti di esecuzione, va considerato che l'Avviso previsto dal novellato art. 543 c.p.c., è volto ad impedire proprio l'inerte pendenza sine die del pignoramento e dunque tende ad informare il terzo dell'inesistenza rectius inefficacia dell'esecuzione e dei conseguenti obblighi, restituendo al debitore il potere di disporre delle proprie somme e al terzo la liberazione dall'obbligo di renderle indisponibili, essendo il pignoramento delle stesse estinto o, comunque, inefficace.

Lungi dall'involgere semplicistiche considerazioni la nota ministeriale appare, perciò, coerente con la collocazione dell'avviso tra gli adempimenti che l'art. 543 c.p.c., che il legislatore rimette, con l'urgente conseguenza sanzionatoria processuale prevista, all'ufficiale giudiziario. Una scelta che, per le ragioni esposte, fonda i suoi presupposti sui **canoni di buona fede e correttezza (art. 2 Cost.) che non hanno solo una portata negoziale ma hanno, come in questo caso, una rilevante ricaduta processuale.**

Duole, infine, osservare, nelle rimostranze di alcuni, il dubbio riferimento alla onerosità dell'atto di notificazione eseguito dal personale degli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, rispetto alla gratuità della comunicazione per posta elettronica eseguita dal creditore.

In realtà, l'assunto trascura di considerare temi risolutivi, ammantati da tempo dal colpevole silenzio di troppi, come la negata, quanto ingiustificata, operatività del pignoramento di crediti nelle modalità previste dall'art. 492 bis. c.p.c., la cui struttura consentirebbe all'ufficiale giudiziario, con economicità, rapidità e certezza di acquisire informazione sul patrimonio del debitore e di procedere d'ufficio, con semplificazione delle forme, al pignoramento, e ai connessi adempimenti, ove possibile a mezzo posta certificata, a norma dell'art. 149 bis.

Il pignoramento così eseguito non conterrà più la citazione del terzo, ma soltanto del debitore, e dovrà contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento al debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546. Il terzo renderà la dichiarazione soltanto a mezzo lettera raccomandata o per posta certificata.

Con l'approvazione dei pareri positivi delle Commissioni giustizia del Senato e della Camera, assumono particolare rilievo, le modifiche contenute nella legge 206/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile [...]in materia di esecuzione forzata.

Per dovere di sintesi, e senza pretesa di esaustività, nella ridefinizione dell'espropriazione mobiliare e presso terzi, si segnalano, se pur sommariamente, la modifica degli artt. 474, 475, 476 (abrogato), l'art. 481 - il cui termine resta sospeso nel corso delle ricerche telematiche dei beni previste dall'art. 492 bis; l'art. 488 - fascicolo telematico dell'esecuzione; l'art. 492 bis che, viene praticamente riscritto nonché, tra le norme di attuazione al c.p.c., gli artt. 153, 154 (abrogato), 155, bis, ter, e soprattutto, quinquies.

Per quest'ultimo, le modifiche apportate avrebbero potuto perseguire un più proficuo coordinamento con l'art. 3 del d.lgs 152/2020 – "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) che istituisce una procedura per l'ordinanza di sequestro conservativo sui conti bancari" – prevedendo, come in esso previsto, che *"quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. [...] non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute"*.

Significativa, nel Titolo V bis – “Disposizioni relative alla giustizia digitale”, la previsione dell’art. 196 *quinques e decies*, delle disp. att. c.p.c. che regola, la notificazione dell’atto redatto in formato elettronico con la sottoscrizione digitale dell’ufficiale giudiziario e il conseguente deposito, da parte di esso, nel fascicolo telematico dell’esecuzione.

Per i flussi finanziari e il pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari si segnalano le modifiche degli artt. 197 e 198 T.U 115/2002 - Spese di Giustizia.

Infine, le Disposizioni transitorie in materia di processo civile prevedono che ove non sia diversamente previsto, le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

Le norme richiamate, parte di un più complesso sistema dell’ennesimo intervento di riforma dell’espropriazione forzata, rendono evidenti surrettizie motivazioni con cui da oltre un decennio si è costruito il muro di indisponibilità all’accesso al processo telematico e alle banche dati (art. 492 bis) che la legge riserva agli ufficiali giudiziari e a cui, unici nel mondo giudiziario, viene negato il diritto di cittadinanza digitale.

Siamo nel Paese della digitalizzazione per tutti, dell’interoperabilità dei pagamenti digitali, del domicilio digitale e della digitalizzazione degli atti del processo e delle notifiche e non può giustificarsi, a distanza di oltre un decennio, che le *“strutture tecnologiche” necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. non sono funzionanti*! (art.155 *quinques* disp. att. c.p.c.).

Queste brevi riflessioni sono rivolte a tutti coloro che hanno a cuore il funzionamento della giustizia perché siano essi giudici, avvocati o ufficiali giudiziari, facciano la propria parte per restituire agibilità ad un sistema che renderebbe economico ed efficace il recupero del credito e ci avvicinerebbe agli *standards* europei dei Paesi che già dal 2008 si sono dotati di analoghe opportunità.

Per la Segreteria Nazionale
Carmine Tarquini



